

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Fotovoltaico come un impianto industriale. Fino a 10 MW non serve la Via

Quelli fotovoltaici sono impianti industriali, quindi le aree adiacenti entro 500 metri sono «idonee» per la realizzazione di altri impianti. Lo ha chiarito il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una risposta a quesito, resa l'8 agosto scorso al comune di Villalba, in provincia di Caltanissetta.

Il dlgs n. 199/2021, in attuazione alla direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, ha stabilito che dovranno essere individuate delle aree da prediligere per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel Pniec (*Piano nazionale integrato energia e clima*). Tali aree sono definite «aree idonee» e dovranno essere individuate dalle regioni a seguito dell'adozione di un decreto ministeriale che detti i criteri per la concreta individuazione delle stesse. Nelle more di tale processo normativo (sono trascorsi 22 mesi ed è circolata solo una bozza del decreto ministeriale), l'articolo 20, comma 8 del dlgs n. 199/2021 ha previsto delle aree idonee fin da subito

tra cui sono comprese le aree agricole, esenti da vincoli culturali, racchiuse nel perimetro di 500 metri da impianti industriali e da stabilimenti.

Per le aree idonee sono previste rilevanti misure volte a velocizzare in modo significativo per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, quali l'innalzamento delle soglie a 10 MW per lo screening VIA regionale e a 20 MW per la VIA statale e la possibilità di ricorrere alla procedura abilitativa semplificata - PAS per autorizzare impianti fino a 10 MW.

In relazione a queste norme il comune siciliano ha presentato un'istanza di interpello ambientale al Mase per avere chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali e stabilimenti in grado di generare nell'arco di 500 metri le c.d. aree idonee e in particolare chiedendo se un impianto fotovoltaico esistente (a terra e di potenza superiore a 20 KW) possa rientrare nell'ambito di tali impianti industriali e stabilimenti.

Il Mase, dopo aver considerato che

la ratio della norma è quella di consentire la costruzione di impianti solari «con riferimento esclusivo a porzioni di territorio, delineate nell'area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente interessate dagli effetti derivanti dall'esercizio delle attività industriali», ha ritenuto che un impianto fotovoltaico può essere considerato come uno stabilimento industriale, in quanto composto da macchine (moduli, inverter, sistemi di monitoraggio ecc.) tra loro interconnesse come un complessivo ciclo produttivo.

Il ministero ha concluso, quindi, «che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47 comma 11 bis del dl 13/2023 e dell'art. 20 del dlgs n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 me-

tri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale)».

L'interpretazione fornita dal Mase apre uno scenario interessante per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia. Al 31/12/2022 erano installati in Italia oltre 79.000 impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20KW (dati GSE - Rapporto statistico solare fotovoltaico 2022), per cui vi saranno molte aree agricole da qualificare idonee per l'installazione di impianti da FER. Si potranno realizzare impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, esenti da valutazioni ambientali, dopo 30 giorni dalla presentazione di una PAS al comune competente.

Domenico Segreti, studio legale RaffaeliSegreti



© Riproduzione riservata

